



## Trattato delle Nazioni Unite sul commercio internazionale di armi convenzionali (ATT-Arms Trade Treaty)

dossier n° 5 - 23 aprile 2013

## Il trattato delle Nazioni Unite sul commercio internazionale di armi convenzionali

L'accordo – denominato in inglese **ATT** (Arms Trade Treaty) (Il testo ufficiale del Trattato è reperibile all'URL <a href="http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft ATT text 27 Mar 2013-E.pdf">http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft ATT text 27 Mar 2013-E.pdf</a>).

- trae origine dalla proliferazione di armamenti soprattutto in paesi in situazioni di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle popolazioni civili; si stima peraltro che il giro d'affari dell'export di armi convenzionali sfiorerebbe annualmente la cifra di **80 miliardi di dollari**.

In effetti **l'ATT è stato preceduto da una vasta iniziativa internazionale** che nel 2001 aveva condotto all'adozione di un piano di azione non vincolante delle Nazioni Unite per il controllo del **commercio illecito di armi piccole e leggere**.

In tempi più recenti, nell'aprile 2010, veniva aperta alla firma a Kinshasa, sempre sotto il patrocinio dell'ONU, la *Convenzione* centroafricana per il controllo delle armi piccole e leggere, nonché delle relative munizioni e componenti. Il carattere regionale della Convenzione si spiega evidentemente con l'estrema urgenza di porre un freno alla proliferazione di armi di piccolo calibro nell'area interessata.

Sinora la Convenzione è stata firmata da **undici Stati**, ovvero Angola, Burundi, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Congo Brazzaville, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Ruanda, Sao Tomé e Principe: tuttavia, poiché finora solo quattro di questi Stati hanno provveduto alla ratifica, la Convenzione non è ancora in vigore internazionale (presupposto per l'entrata in vigore negli ordinamenti dei singoli Stati).

## I negoziati

Tornando più specificamente al Trattato delle Nazioni Unite sul commercio internazionale di armi convenzionali, il presupposto giuridico della sua adozione risale al dicembre 2006, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della **risoluzione 61/89** (Cfr. l'URL <a href="http://www.un.org/ga/search/view\_doc.asp?symbol=A/RES/61/89&Lang=E">http://www.un.org/ga/search/view\_doc.asp?symbol=A/RES/61/89&Lang=E</a>).

- dedicata a stabilire **standard internazionali condivisi** per l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti di armi convenzionali, nella prospettiva di un Trattato di carattere generale sull'argomento.

Proprio a tale scopo la risoluzione 61/89 aveva previsto la formazione di un gruppo di esperti a livello governativo, che venivano nominati nel settembre 2007. Dopo ulteriori fasi interlocutorie, alla fine del 2009 l'Assemblea generale decideva (risoluzione 64/48) di convocare per il 2012 una Conferenza per l'elaborazione del Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali, prendendo tra l'altro atto dell'avvicendamento tra repubblicani e democratici alla Casa Bianca, presumibilmente foriero di un atteggiamento americano più favorevole verso il nuovo Trattato.

L'elaborazione del Trattato non si rivelava tuttavia troppo facile: infatti la Conferenza diplomatica convocata presso il Palazzo di vetro dal 2 al 27 luglio 2012 non riusciva a stabilire un testo condiviso, in primis per i dubbi persistenti degli Stati Uniti e della Russia, due paesi al vertice della produzione di armamenti convenzionali a livello mondiale, che chiedevano un periodo di riflessione più lungo, incontrando anche il favore di Cina, India, Indonesia ed Egitto.

La nuova sessione dell'Assemblea Generale, la 67ma, apertasi in settembre, prendeva atto (risoluzione 67/234 del 24 dicembre 2012) con disappunto dei risultati della Conferenza di luglio, e tuttavia - rilevando progressi nella versione del testo del Trattato cui si era giunti alla fine di luglio - rilanciava la questione, convocando a New York dal 18 al 28 marzo 2013 la Conferenza finale per il Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali, la base dei cui lavori sarebbe stata proprio fornita dalla bozza di Trattato del 26 luglio 2012 - e a questo scopo la risoluzione richiedeva al Presidente designato per la Conferenza finale (il diplomatico australiano Peter Woolcott) di impegnarsi in consultazioni preventive sulla base di quel testo.

I lavori della Conferenza finale provocavano in un primo tempo una nuova delusione, poiché, per l'opposizione di Iran, Corea del Nord e Siria, non si poteva adottare per consensus – ovvero all'unanimità ma senza porlo effettivamente in votazione - il testo del Trattato, i cui sostenitori ne ottenevano però il 2 aprile la votazione da parte dell'Assemblea generale, nel cui ambito per l'adozione del Trattato sarebbe stata necessaria la sola maggioranza dei due terzi dei votanti.

In tal modo il **2 aprile 2013** veniva finalmente adottato il testo del Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali, con la soverchiante maggioranza di 154 paesi a favore su 193, tre contrari (Iran, Corea del Nord e Siria), e tra i 23 astenuti si contavano paesi assai importanti come Russia, Cina ed India. Certamente fondamentale è stato il prevalere nell'Amministrazione USA, alla fine, di un atteggiamento favorevole al Trattato pur in presenza di una forte contestazione al Presidente da parte della lobby assai influente dei produttori di armi

da fuoco.

In ogni modo, per **l'entrata in vigore del nuovo Trattato** sarà necessaria la ratifica da parte di 50 Stati - l'articolo 23 prevede peraltro che ciascuno Stato, già dal momento della firma, potrà dichiarare di voler applicare in via provvisoria l'articolo 6 e l'articolo 7, in attesa della piena entrata in vigore nel suo ordinamento.

Il **segretario generale dell'Onu Ban Ki Moon** ha parlato di "un successo diplomatico storico" e auspica "dopo questo impulso positivo, altri sforzi di disarmo".

## I contenuti del Trattato

Sinteticamente, il Trattato – che sarà aperto alla firma il 3 giugno prossimo - ha ad oggetto **la definizione di standard internazionali** volti a regolare sempre meglio il commercio internazionale di armi convenzionali; non meno rilevante è l'altro oggetto del Trattato, ossia la prevenzione e l'eliminazione dei commerci illegali di armi convenzionali, incluse le destinazioni improprie – ad esempio la fornitura di armi a gruppi criminali o terroristi da parte di agenti statuali corrotti o conniventi.

Vengono poi elencate dettagliatamente le categorie di armamenti cui si applica il Trattato, ovvero i carri armati e i veicoli corazzati, i sistemi di artiglieria di grosso calibro, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco, le navi da battaglia, i missili e i relativi apparati di lancio, le armi leggere e di piccolo calibro. Viene peraltro precisato che il Trattato non si applicherà ai movimenti internazionali di armi convenzionali effettuati per conto di uno Stato che partecipi al Trattato medesimo, purché gli armamenti rimangano strettamente nella proprietà dello Stato interessato. Il Trattato si applicherà inoltre anche alle munizioni e ai componenti dei vari sistemi d'arma.

Il Trattato riconosce il ruolo centrale dei singoli Stati, alla cui discrezionalità in gran parte è rimessa l'applicazione. In particolare, l'articolo 6 prevede che uno Stato contraente del Trattato non autorizzi trasferimenti di armi convenzionali che siano contrari agli obblighi previsti da eventuali misure del Consiglio di sicurezza dell'ONU in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite - come ad esempio gli embarghi sulle forniture di armamenti. Nessuno Stato potrà poi autorizzare trasferimenti di armi in contrasto con accordi internazionali di cui sia Parte.

Infine, ciò che più rileva è che nessun trasferimento di armamenti convenzionali sarà autorizzato da uno Stato che al momento di dare il proprio consenso sia a conoscenza della probabilità che tali armamenti siano utilizzati per perpetrare genocidi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti contro obiettivi civili.

In base all'articolo 7, poi, anche qualora l'esportazione non sia vietata in base al precedente articolo 6, lo Stato interessato all'esportazione medesima dovrà con obiettività valutare se la fornitura di armamenti possa mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali, ovvero essere utilizzata per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani, delle convenzioni internazionali contro il terrorismo o contro la criminalità organizzata transnazionale. E' previsto che anche dopo che l'autorizzazione sia stata concessa, se lo Stato esportatore viene a conoscenza di nuove informazioni possa riesaminare l'autorizzazione accordata, eventualmente consultandosi con lo Stato di importazione.